

Quesiti degli Operatori

1. QUESITO: Relativamente all'accesso a prenotazione e accesso diretto per la Pubblica Amministrazione, sarebbe utile specificare le tipologie di contratto e convenzioni per permettono di accedere all'uno o all'altro modo.
In particolare si fa presente che (per le sole PA che ricoprono il ruolo di SR) le regole applicative del DM 16/02/2016 equiparano i contratti EPC, nel rispetto dei requisiti minimi dell'Allegato 8 del D.Lgs 102/2014, alle convenzioni in essere con CONSIP o altro soggetto aggregatore inserito nell'elenco ANAC, come contratti validi relativamente all'accesso su prenotazione (par. 1.3.2.2).
In presenza di convenzioni di cui sopra (non EPC ma CONSIP o Soggetti aggregatori nell'elenco ANAC) si richiede comunque la dichiarazione di rispondenza del contratto ai requisiti previsti dell'Allegato 8 del D.Lgs 102/2014 (modello 9)? In presenza di un contratto Consip (altro soggetto aggregatore inserito nell'elenco ANAC), equiparato ad EPC conforme ai requisiti richiesti per l'accesso al Conto Termico su prenotazione, si può presentare richiesta anche con la modalità di Accesso Diretto?

RISCONTRO GSE: Facendo riferimento all'art.6, comma 4, lettera b del Decreto, nei soli casi il ruolo di Soggetto Responsabile sia ricoperto dalla PA, sia per l'accesso a prenotazione che diretto, l'accesso agli incentivi è possibile:

- tramite invio di un contratto di prestazione energetica (EPC) che rispetti i requisiti minimi previsti dall'Allegato 8 al D.Lgs 102/2014 e del relativo modello 9;
- tramite invio di uno degli altri contratti richiamati nella suddetta lettera del Decreto.

Qualora la presenza di uno dei suddetti contratti non consenta l'invio di fatture e relativi bonifici riferiti agli interventi oggetto della richiesta di concessione agli incentivi, è necessario l'invio di documentazione utile a chiarire:

- le spese effettivamente sostenute dalla ESCO/Fornitore per la realizzazione delle opere, mediante un prospetto, sottoscritto da ambo le parti, riportante i costi ripartiti per tipologia di spesa ammissibile, con specifica indicazione dell'aliquota IVA applicata e distinzione dei servizi erogati, dell'utile d'impresa e di eventuali spese non ammissibili;
- il piano dei pagamenti previsti dal contratto e gli eventuali canoni pagati fino all'invio della richiesta di incentivo.

Quanto suddetto è ulteriormente precisato al paragrafo 6.8 delle Regole Applicative, e costituisce l'elemento fondante con il quale fornire gli elementi volti a definire univocamente le spese ammissibili di cui all'art. 5 del Decreto.

Nei casi in cui il ruolo di Soggetto Responsabile sia ricoperto da una ESCO, sia in fase di accesso a prenotazione che diretto, l'unica tipologia contrattuale accettata è il contratto di prestazione energetica, così come definito dall'art. 3 comma 2 del Decreto. Suddetto contratto dovrà rispettare i requisiti minimi previsti dall'Allegato 8 del D.Lgs 102/2014 e dovrà essere accompagnato dal modello 9.

2. QUESITO: La legge del 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (noto come decreto "Agosto") ha portato al 100% l'incentivazione delle spese ammissibili in Conto Termico. I costi unitari massimi e i massimi valori erogabili rimangono quelli riportati nel DM 16 febbraio 2016? Da quando decorrerà e per quanto tempo per gli interventi incentivabili?

RISCONTRO GSE: Come indicato nel testo della disposizione i costi unitari e i massimi valori erogabili rimangono immutati. La disposizione si applica a edifici ricadenti nelle funzioni

indicate nel testo dell'emendamento, per le quali il soggetto ammesso è una pubblica amministrazione e i cui lavori sono terminati in data successiva al 14 ottobre 2020.

3. QUESITO: Su una scuola ubicata nella zona climatica F si prevede di sostituire gli infissi e nel limite dei 450€/mq di costo unitario ammissibile, si prevede un intervento pari a 300.000€.
L'emendamento al decreto agosto prevede che “La misura degli incentivi per gli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale è determinata nella misura del 100 per cento delle spese ammissibili. Sono fatti salvi i limiti per unità di potenza e unità di superficie già previsti e ai predetti interventi sono applicati livelli massimi dell'incentivo”.
Pertanto, considerata la suddetta maggiorazione, è corretto dedurre che l'incentivo è pari al 100% della spesa max ammissibile pari a 300.000€? oppure è necessario considerare il limite di incentivo massimo erogabile pari a 100.000€?
Se non sbaglia tale limite di incentivo massimo è stato finora parametrato rispetto al 40% per cui non sarebbe corretto attendersi un adeguamento del limite massimo alla nuova percentuale del 100%?

RISCONTRO GSE: Così come già evidenziato nella risposta precedente e definito dal suddetto emendamento, i massimi valori erogabili rimangono immutati; quindi l'incentivo massimo erogabile nel caso specifico sarebbe di 100.000 euro.

4. QUESITO: Caso di una ATI che sottoscrive un contratto EPC con la PA. Le spese relative all'opera oggetto di incentivo vengono sostenute in quota parte da entrambi i soci di ATI. In questo caso il soggetto responsabile è la ATI, la mandataria o entrambi i soci di ATI?

RISCONTRO GSE: Nel caso in esame, il ruolo di Soggetto Responsabile deve essere ricoperto dalla società Mandataria.

5. QUESITO: Analisi di un contratto EPC in cui siano presenti tutti i requisiti dell'Allegato 8 del D.Lgs 102/2014 (modello 9). In particolare sarebbe utile analizzare i punti:
d) un elenco chiaro e trasparente degli obblighi che incombono su ciascuna parte contrattuale.

RISCONTRO GSE: Il requisito da rispettare contempla l'intero contratto EPC.

h) disposizioni che disciplinino l'inclusione di requisiti equivalenti in eventuali concessioni in appalto a terze parti

RISCONTRO GSE: il punto si riferisce al chiarimento da parte della ESCo in merito alla gestione di eventuali subappalti e, nell'eventualità ci fossero, in merito agli obblighi e oneri rispetto al contraente che devono comunque restare a carico alla ESCO.

l) informazioni dettagliate sugli obblighi di ciascuna delle parti contraenti e sulle sanzioni in caso di inadempienza

RISCONTRO GSE: in merito si segnala che è necessario fare riferimento agli elementi di dettaglio presenti nell'appendice B della UNI CEI 11352 “Garanzia contrattuale del risparmio energetico atteso per gli interventi realizzati comprensiva della definizione dei relativi obblighi di ciascuna delle parti contraenti, delle eventuali misure di compensazione in termini premianti

o penalizzanti le parti contrattuali, in funzione dei risultati raggiunti. Date di riferimento per la determinazione dei risparmi realizzati”.

6. QUESITO: Durata del contratto EPC distinguendo tra Pubbliche Amministrazioni e soggetti privati.

RISCONTRO GSE: In generale, il contratto EPC ai sensi dell’art. 4 comma 3 del Decreto, deve protrarsi fino ai 5 anni dalla data di erogazione dell’ultima rata dell’incentivo.

Nello specifico, nel caso in cui il ruolo di Soggetto Ammesso sia ricoperto da una Pubblica Amministrazione l’incentivo è sempre erogato in un’unica rata, nel caso in cui il ruolo di soggetto ammesso sia ricoperto da un privato, il numero di rate in cui viene erogato l’incentivo è funzione della tipologia di intervento e dell’importo dell’incentivo stesso, il termine di cui sopra, varia quindi in funzione del caso specifico.

Qualora il termine del contratto dovesse sopravvenire prima di quanto sopra richiamato, l’intervento potrebbe essere ammesso all’incentivo sulla base di quanto disposto all’art. 10 comma 3-bis della Legge 58/2019, fornendo dimostrazione che la PA assicura il mantenimento dei requisiti dell’art. 4 comma 3 del Decreto, allo spirare della validità del contratto con la ESCo e l’accessibilità al sito da parte della ESCo stessa.

7. QUESITO: Il meccanismo del Conto Termico è cumulabile con il Superbonus?

RISCONTRO GSE: No, i due meccanismi non sono cumulabili tra loro.

8. QUESITO: Con riferimento alla frase della guida operativa: “Chiarire come il Conto Termico agisca per ridurre il canone dovuto dalla PA, in particolare fornire evidenza degli eventuali canoni pagati dalla PA (o Privati) dal momento della sottoscrizione del contratto alla presentazione della richiesta, nonché un prospetto dei canoni residui” laddove nella Convenzione/contratto sia previsto che il conto termico sia ceduto totalmente/in parte all’aggiudicatario, e che all’interno della convenzione stessa non siano stati condivisi tra le parti il costo degli investimenti per gli interventi proposti in offerta tecnica, in quanto non richiesti in fase di stipula (risparmio garantito) esiste la possibilità di considerare validi, a giustificazione delle spese sostenute, altra documentazione come i Computi Metrici Estimativi dei progetti esecutivi approvati e condivisi tra le parti? Se non fosse possibile sarebbe utile specificare quali documenti possano essere considerati validi a dimostrare l’importo delle spese sostenute dall’Aggiudicatario del Contratto ma non esplicitate nella Convenzione/contratto.

RISCONTRO GSE: Premesso che i computi metrici estimativi sono certamente un documento valido ed estremamente utile da fornirci (ma dai quali non è possibile evincere le spese non ammissibili legate alla gestione, manutenzione, fornitura vettori energetici, utile d’impresa), ad essi vanno affiancati altri documenti. Il contratto, in particolare:

- dovrà contenere un prospetto complessivo, relativo a tutti gli interventi di efficientamento energetico oggetto del contratto, di rendicontazione dei costi contenente l’indicazione dei costi sostenuti ripartiti per tipologia di spesa ammissibile, specificando l’aliquota IVA applicata e distinguendo i servizi erogati (es. costi di fornitura dei vettori energetici, costi di gestione, costi di manutenzione, ecc.), l’utile d’impresa (ricavato come bilancio fra le spese sostenute e le entrate dell’azienda, ivi compreso il contributo del conto termico) ed eventuali altre spese non ammissibili.
- alla luce del prospetto di cui sopra, si richiede inoltre un quadro finanziario dove vengano specificate la quota di partecipazione delle due parti ai risparmi pecuniari

**WEBINAR GSE - ASSISTAL – 18 dicembre 2020 – APPROFONDIMENTI TEMATICI - USO DELLO
STRUMENTO INCENTIVANTE CONTO TERMICO. FOCUS FORME CONTRATTUALI**

realizzati e l'incentivo del Conto Termico, i canoni pagati, i risparmi energetici ed economici garantiti ed eventuali altre forme di finanziamento richieste;

- le suddette voci di entrata ed uscita dovranno essere congrue con le altre indicazioni incluse nel contratto.

9. QUESITO: Come si quantificano e dimostrano le ore-uomo di manodopera interna come spesa ammissibile per gli interventi incentivati?

RISCONTRO GSE: Ai fini della valutazione è necessario che le suddette ore siano accettate da entrambe le parti. Resta inteso che se tra le spese ammissibili dovessero esserci delle incongruenze evidenti (es. costo uomo/ora di 1.000 euro), saranno certamente richiesti chiarimenti.

10. QUESITO: "Soggetti ammessi possono avvalersi di ESCo come soggetto responsabile, con o senza FTT". Ma per essere considerata SR, la ESCo è obbligata a sostenere lei stessa le spese?

RISCONTRO GSE: Secondo quanto indicato nelle Regole Applicative, la ESCo può effettuare la richiesta di accesso agli incentivi in qualità di Soggetto Responsabile nei casi in cui sostenga le spese finanziando l'intervento su immobili del Soggetto Ammesso con risorse proprie oppure finanziandolo mediante terzi, assicurando la prestazione energetica (e quindi anche quella economica) come garanzia dell'investimento e stipulando:

- un contratto di prestazione energetica stipulato con la PA nel rispetto dei requisiti minimi previsti dall'Allegato 8 al Decreto legislativo 102/2014
- un contratto di "Servizio Energia" nel rispetto dei requisiti minimi di cui all' Allegato 2 D.lgs. 115/2008, esclusivamente per soggetti Privati.

11. QUESITO: Le convenzioni Consip stipulate da ESCo per i servizi energia su edifici della PA rientrano tra i contratti ammissibili alle richieste in accesso diretto in cui il Soggetto Responsabile sia la ESCo?

RISCONTRO GSE: Si se sono rispettati i seguenti requisiti:

- se la convenzione e tutta la documentazione allegata rispetta i requisiti minimi previsti dall'Allegato 8 del D.lgs.102/2014;
- l'accordo stipulato tra le parti risulti efficace almeno fino ai 5 anni successivi all'ottenimento dell'ultima rata di pagamento degli incentivi.

12. QUESITO: Le disposizioni di cui all'art. 10, comma 3-bis, della L. 58/2019, consentono l'accesso agli incentivi del Conto Termico anche nei casi in cui la durata del contratto tra PA ed ESCO non è compatibile con le disposizioni di cui all'art. 4, comma 3, del DM 16/02/2016 prevedendo, in particolare, che, qualora gli interventi incentivati siano stati eseguiti su impianti di amministrazioni pubbliche, queste, nel caso di scadenza del contratto di gestione nell'arco dei cinque anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi, assicurino il mantenimento dei requisiti mediante clausole contrattuali da inserire nelle condizioni di assegnazione del nuovo contratto.

Tuttavia tali disposizioni introdotte sono di difficile applicazione soprattutto da parte delle PA e di fatto non permettono di superare il problema della durata contrattuale tra PA ed ESCO rispetto ai requisiti del Conto Termico.

Si chiede quindi quali strumenti si possano mettere in atto al fine di superare questa grossa barriera di accesso al Conto Termico che interessa moltissimi contratti tra PA ed ESCO, in ambito CONSIP, ma non solo.

Riscontro GSE: Nonostante il tema sia attualmente oggetto di discussione, allo stato attuale è possibile agire esclusivamente in ottemperanza a quanto definito dall'articolo 10, comma 3-bis, della L. 58/2019.

13. Non è possibile per una ESCo stipulare un contratto EPC con un privato?

Riscontro GSE: Così come definito dall'art.3 comma 3 del Decreto Conto Termico, ai fini dell'accesso agli incentivi, i Soggetti Privati possono avvalersi di una ESCO, mediante la stipula:

- di un contratto di servizio energia di cui all'allegato II del D.Lgs 115/2008;

ovvero

- di un contratto di prestazione energetica (EPC) di cui al D.Lgs 102/2014.

14. Nell'immagine precedente in cui si parlava della palestra era evidenziato il risparmio garantito pari al 10% dell'indice di energia primaria. Tipico di un contratto di Servizio Energia. È accettabile oppure servono risparmi calcolati con base line come stiamo dicendo ora?

Riscontro GSE: Il GSE non entra nel merito della standardizzazione dei consumi fra le parti, pertanto la soluzione prospettata risulta perseguibile, infatti l'indice di energia primaria indica l'energia consumata dall'immobile/edificio climatizzato per unità di superficie (m²). Tuttavia, un servizio di livello adeguato non può prescindere dalla definizione delle condizioni al contorno e quindi della variabilità dei risparmi in ragione della variabilità di dette condizioni

15. Nel contratto EPC deve essere dichiarato esplicitamente l'utile d'impresa o può essere calcolato in una scheda a parte?

Riscontro GSE: In generale, nei casi in cui si è in presenza di un contratto di rendimento energetico (EPC) dovranno potersi evincere i costi (previsti all'art. 5 del Decreto) sostenuti dalla ESCo per la realizzazione degli interventi per cui si richiedono gli incentivi.

La tabella di rendicontazione dei costi inclusa nell'accordo contrattuale deve riportare i costi programmati e i costi sostenuti ripartiti per tipologia di spesa ammissibile, specificando l'aliquota IVA applicata e distinguendo i servizi erogati, l'utile d'impresa ed eventuali spese non ammissibili. Il Soggetto Responsabile dovrà rendicontare i costi sostenuti mediante la suddetta tabella di rendicontazione sottoscritta da entrambe le parti contraenti.

16. È possibile avvalersi della legge 58/2019 relativamente alla durata del contratto EPC attraverso un addendum ai contratti già in essere?

Riscontro GSE: Sì, è possibile farlo. Le limitazioni circa la possibilità di costituire degli addendum a contratti non sono oggetto di controllo da parte del GSE, tuttavia, qualora dovessero emergere elementi evidenti di contrasto alla norma pubblica, seppur non riferibili alla normativa di monitoraggio del GSE, il GSE stesso può approfondire l'operato dell'istanza al fine di assicurare che il contratto sulla base del quale si accede all'incentivo sia idoneo.

17. Per quanto riguarda l'ammissibilità al Conto Termico in caso di contratto EPC è quindi possibile identificare un Servizio Energia come un EPC?

Riscontro GSE: Nella valutazione dei contratti, il GSE non tiene conto dell'oggetto del contratto stesso, inoltre, la fornitura di servizio energia può essere parte di un contratto che ha, comunque, le caratteristiche di un EPC

Qualora un contratto dovesse comunque contenere al proprio interno tutti i requisiti minimi richiesti dall'allegato 8 al D.Lgs 102/2014 non ci sarebbero ragioni per non ritenerlo idoneo ai fini dell'accesso agli incentivi.

18. In caso di contratto EPC con PA, per l'identificazione dei costi sostenuti si deve far riferimento ai costi dichiarati nel contratto EPC (ad esempio con un computo metrico) oppure dalle fatture che il Soggetto Responsabile emette nei confronti dei subfornitori?

Riscontro GSE: Al fine di definire le spese sostenute è possibile fornire sia il computo metrico estimativo che le fatture eventualmente emesse nei confronti dei subfornitori. Tuttavia, questi valori devono essere congrui con i valori riportati nel quadro tecnico economico contenuto nel contratto EPC e gli scostamenti attesi sono quelli dei normali sfridi della fase di esecuzione dei lavori. Si sottolinea che la documentazione suddetta consente di valutare le spese ammissibili, mentre per tutto il resto (spese non ammissibili, IVA, utile d'impresa) è necessario l'invio di un prospetto di rendicontazione dei costi che sia parte integrante del contratto.

19. Buongiorno. Nel caso in cui un Soggetto privato intenda realizzare un intervento che consenta di accedere al conto termico avvalendosi di una ESCo, con funzioni di Soggetto Responsabile e debba stipulare con quest'ultima un EPC:
- a) Nel caso in cui il Soggetto privato dovesse fallire o cessare l'attività dopo la realizzazione dell'intervento: il Soggetto Responsabile (ovvero la ESCo) continuerebbe a beneficiare dell'incentivo conto termico?
 - b) Nel caso in cui gli impianti termici oggetto di incentivo, dopo qualche mese o anno di esercizio presso il Soggetto privato, dovessero essere spenti per un determinato periodo: in tale circostanza il Soggetto Responsabile perderebbe il diritto a beneficiare dell'incentivo in tutto o in parte?

Riscontro GSE: a) Il mantenimento dei requisiti deve essere assicurato per un periodo di 5 anni successivi alla data di erogazione dell'incentivo. Ne deriva che il ricorrere di una condizione di chiusura definitiva delle attività presso il sito, costituisce elemento ostativo al mantenimento degli incentivi, anche perché l'intervento non dispiegherebbe più gli effetti attesi. Ne deriva che è opportuno che una condizione di questo tipo sia prevista all'interno del contratto sottoscritto con il soggetto ammesso.

Riscontro GSE: b) No, il Soggetto Responsabile non perderebbe il diritto di beneficiare dell'incentivo, a patto che, così come previsto dall'art. 4 comma 3 del Decreto, gli interventi effettuati mantengano i requisiti che hanno consentito l'accesso agli incentivi durante il periodo di incentivazione e nei 5 anni successivi all'ottenimento degli stessi incentivi. Infatti, il Conto Termico non dispone l'obbligo di un utilizzo costante dei macchinari, purché vi siano tutte le condizioni tecniche per poter ritenere l'intervento ancora in condizione di funzionare e cioè: l'impianto sia ancora correttamente installato e l'utenza si possa intendere ancora in grado di avere un fabbisogno di energia.

20. IL GSE considera il MIES un contratto EPC rispondente ai requisiti per il Conto Termico?

Riscontro GSE: La documentazione afferente alla seconda edizione del MIES, contiene tutti i requisiti minimi definiti dall'allegato 8 al D.Lgs. 152/2014 che definiscono un EPC, pertanto è idonea rispetto a quanto dettato dal Conto Termico. Tuttavia, il documento va completato con un piano tecnico economico compatibile con il meccanismo del Conto Termico.

21. Per interventi sui privati il limite di spesa è rimasto al 65% oppure è aumentato al 100% come per le PA?

Riscontro GSE: Come definito dalla legge del 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, la maggiorazione dell'importo erogabile, nei limiti dei massimali, è riferito esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni.

22. Per un intervento che beneficia del conto termico, la data dell'ultimo pagamento di una spesa ammissibile può essere successiva alla data di fine lavori?

Riscontro GSE: Sì, è possibile che la data dell'ultimo pagamento sia successiva alla data di fine lavori, tuttavia, per i soggetti privati di essere antecedente la data ultima di presentazione della richiesta di incentivo. Si segnala tuttavia che la richiesta deve essere presentata, a pena di esclusione, entro 60 giorni dalla data di conclusione dell'intervento, che non può superare i 90 giorni dalla data di effettuazione dell'ultimo pagamento.

23. Per un intervento 2.C (solare termico), è possibile installare un impianto solare termico ad uso esclusivo di un processo produttivo? In questo caso l'edificio in cui è situata la linea produttiva deve essere climatizzato?

Riscontro GSE: Sì, è possibile installare un impianto solare termico dedicato alla sola produzione di calore di processo. A tal fine si richiama la KB0013526 Nell'ambito dell'intervento 2.C, per calore di processo si intende il calore necessario per la produzione di energia termica finalizzata ai processi industriali, artigianali, agricoli (coltivazione/allevamento), ecc. Nel processo produttivo sono incluse tutte le fasi che interessano il ciclo di lavorazione della materia prima fino alla realizzazione del prodotto finito, nonché tutte le operazioni necessarie e funzionali al processo produttivo.

L'edificio deve essere climatizzato nella condizione ex-ante.

24. In presenza di un contratto Consip (altro soggetto aggregatore inserito nell'elenco ANAC), equiparato ad EPC conforme ai requisiti richiesti per l'accesso al Conto Termico su prenotazione, si può presentare richiesta anche con la modalità di Accesso Diretto?

Riscontro GSE: Vedi risposta 11.

25. Laddove nella Convenzione/contratto sia previsto che il conto termico sia ceduto totalmente/in parte all'aggiudicatario, è possibile che la PA presenti la pratica come Soggetto Responsabile e poi tramite mandato irrevocabile all'incasso lo ceda all'aggiudicatario?

**WEBINAR GSE - ASSISTAL – 18 dicembre 2020 – APPROFONDIMENTI TEMATICI - USO DELLO
STRUMENTO INCENTIVANTE CONTO TERMICO. FOCUS FORME CONTRATTUALI**

Riscontro GSE: Sì, è possibile a patto che siano definite chiaramente le spese ammissibili. (quando le parti stipulano un contratto, potrebbero non esserci fatture relative agli interventi oggetto della richiesta di concessione degli incentivi ma solo fatture dei canoni del contratto; quindi le spese ammissibili devono essere chiarite o attraverso l'invio dei computi metrici estimativi o attraverso un prospetto dei costi sottoscritto dalle parti). È opportuno chiarire che, nei casi diversi da forniture dirette (esempio contratti EPC), può essere presentata richiesta da parte del soggetto ammesso e non da parte della ESCO, unicamente per gli interventi per i quali il soggetto ammesso è una amministrazione pubblica.